



Comune di Cavazzo Carnico

Provincia di Udine

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Sede municipale: Piazzale dei Caduti n. 5 - 33020 CAVAZZO CARNICO

P.I. 00548130301 - C.F. 84001310303

tel. 0433 93003

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera consiliare n. 49 del 30.12.2024

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 Limiti alla potestà regolamentare
- Art. 3 Sospensione o differimento dei termini

TITOLO II ENTRATE COMUNALI

- Art. 4 Individuazione delle entrate
- Art. 5 Aliquote, tariffe e prezzi
- Art. 6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 7 Importo minimo dei versamenti

TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 8 Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 9 Attività di verifica e controllo
- Art. 10 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria
- Art. 11 Dilazioni di pagamento
- Art. 12 Avviso di accertamento esecutivo patrimoniale
- Art. 13 Sanzioni e interessi
- Art. 14 Rimborsi

TITOLO IV ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

- Art. 15 Riscossione volontaria
- Art. 16 Riscossione coattiva

TITOLO V ENTRATE TRIBUTARIE - FORME DI TUTELA DEL CONTRIBUENTE

- Art. 17 Statuto del contribuente
- Art. 18 Ravvedimento del contribuente
- Art. 19 Diritto di interpello
- Art. 20 Autotutela – Principi
- Art. 21 Accertamento con adesione
- Art. 22 Contraddittorio preventivo

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 23 Disposizioni finali
- Art. 24 Disposizioni transitorie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, (tributarie e non tributarie), nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, nel D. Lgs. n. 77/1995 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e nel rispetto, per quanto riguarda le entrate tributarie, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" e ss.mm.ii. e dell'art. 1, commi da 158 a 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica del singolo tributo o altra entrata, nonché nel regolamento comunale di contabilità.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

ART. 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi si applicano le relative disposizioni di legge.

ART. 3

Sospensione o differimento dei termini

1. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere sospesi o differiti i termini per l'adempimento di obblighi tributari e non tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

TITOLO II ENTRATE COMUNALI

ART. 4

Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali e regionali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.
2. Costituiscono entrate non tributarie le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

ART. 5

Aliquote, tariffe e prezzi

1. La determinazione delle aliquote e tariffe e prezzi sono approvate dall'organo competente (Giunta o Consiglio) sulla base della normativa di riferimento rispettando la tempistica prevista.

ART. 6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. L'organo competente (Giunta o Consiglio) provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate o in sede di adozione delle delibere delle singole tariffe o aliquote, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni normative vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato e regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non necessitano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

ART. 7

Importo minimo dei versamenti

1. Per le sole entrate tributarie, si fa rinvio ai singoli regolamenti di riferimento.

TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 8

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i Funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione (PEG) le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio di competenza.
2. Il Funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria e comunica al Responsabile del Servizio Economico Finanziario ogni attività rientrante nell'esercizio del potere di autotutela del Comune.
3. Per tutte le entrate le attività necessarie alla riscossione anche coattiva sono gestite in modalità coordinata tra il Responsabile dell'entrata ed il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, sulla base di un apposito iter formalizzato di organizzazione interna, fino all'iscrizione a ruolo.

ART. 9

Attività di verifica e controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Il Funzionario responsabile deve, in particolare, evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione utilizzando in modo razionale le risorse umane e materiali e semplificando le procedure per ottimizzare i risultati.
3. Prima dell'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo il Responsabile dell'entrata può sollecitare il pagamento (cd. sollecito bonario), mediante atto notificato al debitore,

anche mediante raccomandata A.R. o notifica telematica, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.

ART. 10
Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto mediante diffida formale ad adempiere con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. La diffida recante l'individuazione del debitore, della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi moratori, penali o sanzioni, l'indicazione del termine di 30 giorni per il pagamento e delle relative modalità, è resa nota al debitore mediante notifica telematica o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 11
Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti disciplinanti i singoli tributi.
2. Per i debiti di natura non tributaria, relativi a somme certe, liquide ed esigibili, conseguenti ad atti definitivi, possono essere concesse, su specifica domanda, in caso di situazioni di obiettiva difficoltà dei soggetti debitori nei confronti dell'ente, prima delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - importo del debito superiore a € 500,00;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni nei confronti dell'ente;
 - durata massima 36 rate mensili;
 - decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura legale;

3. In presenza di debiti di importo superiore a € 3.000,00, in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 2, la rateazione concessa può essere prorogata una sola volta, fino a sessanta mesi, comprensivi della rateazione iniziale, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
4. In entrambi i casi (sia per debiti di natura tributaria che non tributaria), in presenza di debitori che presentano una situazione economico patrimoniale e/o personale disagiata, comprovata da idonea documentazione, la durata può essere determinata fino a 72 rate mensili, fermo restando quanto previsto dal comma precedente o dai regolamenti dei singoli tributi. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo residuo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
5. Nel caso in cui l'importo del quale il contribuente richiede la rateazione sia superiore a € 3.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria di primaria istituzione a livello nazionale, per una cifra corrispondente all'importo totale comprensivo degli interessi, ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La garanzia fidejussoria prestata dovrà prevedere:
 - espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la sua operatività, senza riserva alcuna, entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dal Comune creditore.
6. Soggetto competente alla concessione di dilazioni o rateazioni è il Funzionario responsabile delle singole entrate che provvede con apposita propria determinazione.
7. Nel provvedimento di rateazione di cui al comma precedente sono indicate le scadenze delle rate mensili, nonché l'importo degli interessi dovuti, da versarsi alle scadenze stabilite unitamente alle somme rateizzate.

ART. 12
Avviso di accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate non tributarie, deve essere notificato preferibilmente entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo o, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni normative vigenti.
3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto dell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910.

ART. 13
Sanzioni e interessi

1. Le sanzioni e gli interessi relative a entrate tributarie sono determinate sulla base dei criteri stabiliti nei regolamenti disciplinanti i singoli tributi comunali e nella normativa vigente.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'amministrazione, il Funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

3. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di entrata non tributaria sono determinati nella misura annua del tasso legale. Nel caso in cui l'errato o parziale versamento effettuato dal debitore, sia dovuto a precedenti errori di determinazione o verifica compiuti autonomamente dall'amministrazione, gli interessi moratori non sono dovuti.
4. L'avviso di accertamento esecutivo provvede, altresì, a liquidare l'importo degli interessi nonché ad intimarne il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto, entro il termine di 60 giorni se l'entrata è patrimoniale.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

ART. 14 **Rimborsi**

1. Per quanto riguarda le entrate tributarie le modalità di eventuali rimborsi sono disciplinate dalle disposizioni previste dalla normativa vigente e dai regolamenti dei singoli tributi.
2. Per le entrate di carattere non tributario versate e non dovute:
 - la richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione;
 - il rimborso è disposto entro centottanta (180) giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta;
 - l'utente può chiedere il rimborso entro il termine di prescrizione del relativo diritto di credito.

TITOLO IV ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

ART. 15 *Riscossione volontaria*

1. La determinazione delle modalità di pagamento degli importi dovuti da ciascun contribuente è improntata secondo il criterio di determinare il minor aggravio procedurale ed economico al contribuente.
2. La riscossione spontanea delle entrate proprie è effettuata secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei mezzi di pagamento, e la sollecita trasmissione all'ente dei dati inerenti al versamento, senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. Nel caso di gestione della riscossione affidata a terzi, il Comune promuove la definizione di tali forme d'intesa con il medesimo soggetto.
3. Le somme dovute per le entrate proprie, fatte salve norme legislative disciplinanti il pagamento di specifici tributi, possono essere pagate mediante:
 - a. versamento tramite avvisatura PagoPa volontaria o predisposta dall'ufficio competente;
 - b. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari attivate tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - c. presso gli sportelli del concessionario della riscossione, ovvero mediante le altre modalità con lo stesso previamente concordate od espressamente previste dalla legge per le entrate riscosse dal medesimo soggetto;
 - d. mediante modello F24 per i tributi e nelle modalità previamente concordate in convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
4. Per gli importi versati con le modalità di cui alla lett. c) del precedente comma, il pagamento si considera effettuato nei termini stabiliti indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza.

ART. 16 *Riscossione coattiva*

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate non tributarie del Comune, a norma dell'art. 52, comma 6, del D. Lgs. n. 446/1997 può essere effettuata:
 - con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione nazionale tramite lo strumento del ruolo;
 - con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'Ente o se affidata in concessione ad altri soggetti, per tutte le entrate da riscuotere senza lo strumento del ruolo.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Responsabile del servizio dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed accessori, sia inferiore all'importo di € 20,00 complessive o a diversi importi stabiliti dalla legge o dai regolamenti dei singoli tributi.
4. L'importo indicato nel terzo comma del presente articolo si intende riferito all'obbligazione giuridica complessivamente dovuta per l'anno solare e non alle singole rate, e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.

TITOLO V

ENTRATE TRIBUTARIE - FORME DI TUTELA DEL CONTRIBUENTE

ART. 17

Statuto del contribuente

1. Il presente Titolo disciplina, in conformità alle disposizioni riportate nella Legge 27 luglio 2000, n. 212, e ss.mm.ii., il ravvedimento, il diritto d'interpello, l'autotutela, l'accertamento con adesione, il contraddittorio preventivo.

ART. 18

Ravvedimento del contribuente

1. Nel caso di omesso o parziale pagamento di un tributo o di una rata di esso, la sanzione è ridotta secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 158/2015 e successive modificazioni, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano

iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 19
Diritto d'interpello

2. Il diritto di interpello è disciplinato dall'art. 11 della L. 212/2000 e dagli art. 2, 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 156/2015 e ha la funzione di far conoscere, preventivamente, al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina a una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 20
Autotutela – Principi

1. Salvo che sia intervenuto un giudicato sostanziale, il Funzionario responsabile del tributo, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - realizzare l'interesse pubblico;
 - ripristinare la legalità;
 - ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
 - migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.

6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute; annullamento e revoca parziale non sono autonomamente impugnabili.

ART. 21
Accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è disciplinato dal D. Lgs. 218/1997 e successive modificazioni ed è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.

ART. 22
Contraddittorio preventivo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), istituita con Legge regionale 14/11/2022 n. 17 che sostituisce, nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU), salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in

cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641, e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 23 *Disposizioni finali*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia e la Legge 27 luglio 2000, n. 212 ss.mm.ii. nonché quanto previsto dai singoli regolamenti comunali ai quali si è fatto espresso richiamo.

ART. 24 *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.